



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

Codice ente: 10839

DELIBERAZIONE N. 224 DEL 11/10/2017

PROT. N. 24200

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE SANZIONI PECUNARIE RELATIVE AD ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA IN AMBITO DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI, DI SALVAGUARDIA DELLA LIBERA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente
BOTTANI CARLO	Sindaco	SI
LONGHI FEDERICO	Vicesindaco	SI
CICOLA CINZIA	Assessore	SI
GIOVANNINI ANGELA	Assessore	SI
GELATI LUIGI	Assessore	SI
FIACCADORI IVAN	Assessore	SI

Totale Presenti: 6 - Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22/08/2003 è stato approvato il Regolamento di Polizia Urbana ed è stato determinato l'ammontare delle relative sanzioni pecuniarie;

RAVVISATA l'esigenza di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni applicabili per i comportamenti contemplati da alcune disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana aventi ad oggetto la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, la salvaguardia della libera fruibilità degli spazi pubblici e la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, prevedendo una sanzione fissa tra il minimo e massimo edittale previsto dall'art 7/bis del D. Lgs. 267 del 2000, maggiore rispetto a quella attualmente prevista;

VISTO l'art. 16, comma 2°, della L. 689 del 1981, come modificato dall'art. 6/bis del D. L. 92 del 2008 convertito in L. 125 del 2008, il quale prevede che la Giunta Comunale, fermi restando i limiti minimi e massimi edittali, può derogare alla regola generale del pagamento in misura ridotta di una somma pari a un terzo del massimo ovvero del doppio del massimo nella misura più favorevole al trasgressore, per cui può stabilire che il pagamento in misura ridotta sia fissato in maniera fissa;

CONSIDERATO che la previsione di una sanzione in misura fissa per la violazione delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana di cui agli articoli 8 (atti vietati sul suolo pubblico), 15 (rami e siepi), 16 (pulizia fossati e lotti ineditati), 22 (operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e tutti i piccoli lavori domestici compresi taglio piante, siepi e altri lavori di giardinaggio svolti all'aperto), 23 (accensioni di fuochi), 25 (attività produttive ed edilizie rumorose), 27 (uso dei dispositivi antifurto), 28 (uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili), 29 (depositi esterni), 32 (custodia e tutela degli animali), 33 (cani), 34 (detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato), 37 (accattonaggio) e 40 (contrassegni della Città di Curtatone) risulta maggiormente adeguata al disvalore delle violazioni;

VISTI pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.lgs n. 267 del 18/08/2000 in data 10/10/2017 dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile, del presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per i motivi sopra esposti, all'interno del limite edittale minimo e massimo stabilito per legge per le sanzioni amministrative pecuniarie, l'ammontare delle somme da pagare per estinguere gli illeciti per alcune violazioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, come di seguito specificato:

Art. 8 Atti vietati su suolo pubblico

comma 1° lettera b sul suolo pubblico è vietato eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi.

IMPORTO SANZIONE € 200,00 (DUECENTO/00)

comma 1° lettera f sul suolo pubblico è vietato bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso.

IMPORTO SANZIONE € 300,00 (TRECENTO/00)

Art. 15 Rami e siepi

comma 1° i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio o qualora ne sia riconosciuta la necessità da parte dell'Autorità comunale.

comma 2° non si possono ammettere sporgenze di rami al di sopra del marciapiede e sopra la sede stradale.

comma 3° i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

IMPORTO SANZIONE € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00)

Art. 16 Pulizia fossati e lotti inediticati

comma 1° i proprietari, gli affittuari, gli enti, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati e pubblici adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

comma 3° I lotti inediticati o qualsiasi appezzamento di terreno ubicato all'interno del centro abitato, devono a cura dei conduttori a qualsiasi titolo, essere tenuti puliti da erbacce, depositi di materiale di rifiuto o di risulta di qualsiasi natura e ogni altro impedimento all'equilibrio igienico-sanitario e ambientale.

IMPORTO SANZIONE € 400,00 (QUATTROCENTO/00)

Art. 22 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e tutti i piccoli lavori domestici compresi taglio piante, siepi e altri lavori di giardinaggio svolti all'aperto

comma 1° è fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

comma 2° è vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura, sabbiatura, senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante e tutti i piccoli lavori domestici.

comma 3° nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

comma 4° è consentito effettuare lavori di giardinaggio con motofalciatrici, rasaerba, tagliasiepi e tutti i piccoli lavori domestici negli orari dalle 08.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00 senza arrecare disturbo o danni ai passanti.

IMPORTO SANZIONE € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00)

Art. 23 Accensioni di fuochi

comma 1° nei centri abitati è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. Se, fuori dai centri abitati per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

IMPORTO SANZIONE € 300,00 (TRECENTO/00)

Art. 25 Attività produttive ed edilizie rumorose

comma 2° le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.30 alle 12.00 e dalle ore 14 alle 19.00 dei giorni feriali. IMPORTO SANZIONE € 200,00 (DUECENTO/00)

Art. 27 Uso dei dispositivi antifurto

comma 1° fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

comma 3° fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

IMPORTO SANZIONE € 200,00 (DUECENTO/00)

Art. 28 Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

comma 1° è vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

comma 2° è inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 15 minuti.

IMPORTO SANZIONE € 200,00 (DUECENTO/00)

Art. 29 Depositi esterni
comma 1° fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. **comma 2°** vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

IMPORTO SANZIONE € 300,00 (TRECENTO/00)

Art. 32 Custodia e tutela degli animali

comma 1° lettera a ai proprietari o possessori di animali è vietato consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;

comma 1° lettera b ai proprietari o possessori di animali è vietato effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;

comma 1° lettera c ai proprietari o possessori di animali è vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;

comma 1° lettera d ai proprietari o possessori di animali è vietato lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

comma 1° lettera e ai proprietari o possessori di animali è vietato, nei centri abitati, il disturbo della pubblica quiete, specialmente di notte, provocato da cani o altri animali, con insistenti e prolungati latrati e guaiti.

IMPORTO SANZIONE € 200,00 (DUECENTO/00)

Art. 33 Cani

comma 1° i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.

comma 2° tutti i cani, nei luoghi pubblici dovranno essere condotti a guinzaglio.

comma 6° chiunque conduca un animale sulle pubbliche aree, è tenuto a portare con sé idonea strumentazione (paletta, contropaletta e sacchetto), atta alla pulizia del suolo pubblico nel caso in cui l'animale lo insudici. In ogni caso deve avere cura che durante l'eventuale insudiciamento, questo non crei disagio o pericolo per la collettività.

comma 7° nei parchi, giardini ed aree verdi comunali in cui non è ammesso l'accesso degli animali, come indicato da apposita segnaletica, è vietato l'accesso degli animali.

IMPORTO SANZIONE € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00)

Art. 34 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

comma 1° nel centro abitato non è ammessa la detenzione, come già previsto dal regolamento locale di igiene al punto 3.9.10, di animali da reddito o autoconsumo.

comma 2° l'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

IMPORTO SANZIONE € 200,00 (DUECENTO/00)

Art. 37 Accattonaggio

comma 1° è vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti, in particolare nei luoghi di culto religioso.

IMPORTO SANZIONE € 200,00 (DUECENTO/00)

Art. 40 Contrassegni della Città di Curtatone

comma 1° è vietato usare lo stemma della Città di Curtatone, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

IMPORTO SANZIONE € 300,00 (TRECENTO/00)

2. DI DARE ATTO che restano invariate tutte le altre sanzioni approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 22/08/2003;

3. DI DARE ATTO che il testo del Regolamento di Polizia Urbana rimane invariato e, viene aggiornato, esclusivamente nella parte attinente la determinazione delle sanzioni di competenza della Giunta Comunale, come evidenziato nel testo in atti;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Cristiano Colli

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 16/10/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 – del T.U. dell'Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 26/10/2017 :

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal 16/10/2017 al 31/10/2017 senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Vaccaro